

Mod. D U R C

PARTE I

"Attestazione di regolarità contributiva"

COS'E' IL DURC

Per documento unico di regolarità contributiva si intende il **certificato** che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. (art. 6 DPR 207/10)

AMBITO APPLICATIVO OGGETTIVO

La regolarità contributiva oggetto del documento unico riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture .

Deve essere richiesto anche nel caso di “appalti” relativi all’acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia (cottimo fiduciario). Circolare 12/2012 Ministero del lavoro. (Anche per acquisti in economia o di modico valore: Ministro del Lavoro Interpello n.10/2009)

Il Durc non deve essere acquisito in caso di ricorso all'Amministrazione diretta, ovvero per lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente, senza ricorso all'appalto.

Non sussiste l'obbligo di acquisizione dell'Durc per gli acquisti al dettaglio o per le forniture e i servizi non incardinati in procedure negoziali.

AMBITO APPLICATIVO SOGGETTIVO

Sono tenuti al possesso del Durc sia i datori di lavoro che i lavoratori autonomi. Per i contratti pubblici il Durc deve essere richiesto per ogni “operatore economico”.

Per operatore economico si intende qualsivoglia soggetto, sia persona fisica che persona giuridica, che sia parte di un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione e che sia tenuto all’obbligo di iscrizione nei confronti degli enti previdenziali INPS e INAIL o Casse edili.

Il Durc è infatti quel certificato che attesta (contestualmente) la situazione contributiva nei confronti di più enti. Il presupposto fattuale è quindi l’iscrizione contemporanea da parte del soggetto “operatore” a più enti.

COME RICHIEDERLO

Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità. (N.B. dal 13 luglio 2013 obbligatoria l'invio telematico utilizzando la PEC)

Le pubbliche amministrazioni appaltanti sono obbligate ad inoltrare la richiesta DURC per via telematica all'indirizzo www.sportellounicoprevidenziale.it

Il Responsabile Unico del Procedimento compila il modulo a video, inserendo i dati richiesti dalla procedura e inoltra la richiesta

attraverso il canale telematico. (esiste un manuale utente nel sito dello sportello unico).

N.B. Nell'ambito di "*compliance*" se la richiesta viene effettuata per la verifica dell'autocertificazione rilasciata in sede di partecipazione alla gara la data da indicare deve essere quella della presentazione della stessa. La regolarità deve sussistere al momento in cui è stata presentata l'autodichiarazione.

La procedura, dopo una verifica formale delle informazioni, rilascia un C.I.P. (codice identificativo di pratica) che attesta l'avvenuto invio della richiesta. (Stampare e conservare il CIP).

Il CIP verrà mantenuto per tutta la durata dell'appalto e dovrà essere indicato dal RUP per tutte le richieste DURC successive alla prima.

Da luglio 2012 su tutti i Durc richiesti dalle Stazioni Appaltanti viene riportata la dicitura “RILASCIATO AI FINI DELL’ACQUISIZIONE D’UFFICIO”.

QUANDO RICHIEDERE IL DURC

Il Durc deve essere richiesto ogniqualvolta si presenti una delle seguenti fattispecie nell’ambito del singolo contratto pubblico:

- a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di “accesso” alla fase di presentazione dell’offerta oggetto di valutazione (art 38 DPR 163/2006);
- b) per l’aggiudicazione del contratto;
- c) per la stipula del contratto;

- d) per il pagamento dei SAL o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
- e) per i certificato di collaudo e per la liquidazione finale

N.B: In ogni caso qualora:

- tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento lavori decorrano più di 180 gg;
- tra la stipula del contratto e il primo accertamento delle prestazioni effettuate di fornitura e servizi decorrano più di 180 gg;
- tra due successivi SAL decorrano più di 180 gg ovvero tra due forniture; le stazioni appaltanti devono acquisire un nuovo Durc

relativamente all'esecutore e ai subappaltatori nel termine di 30 gg dalla scadenza dei suddetti 180 gg.

TEMPI E MODALITA' DI RILASCIO DEL DURC

Il Durc viene emesso al 31° giorno dal rilascio del CIP.

Tale termine può essere prolungato di 15 gg qualora gli enti assistenziali richiedano chiarimenti e documentazione integrativa.

Ad oggi il Durc viene inviato tramite posta raccomandata al richiedente e qualora lo stesso sia soggetto diverso rispetto all'impresa allora copia viene spedita anche a quest'ultima. (attenzione circolare 12/2012 del Ministero del Lavoro: invito ad usare la via telematica per dare certezza temporale e per contenere i costi).

PERIODO DI VALIDITA' (Circolare 12/2012 Ministero del Lavoro)

Il Durc ha validità trimestrale:

- a) nell'ambito delle procedure di selezione del contraente può essere acquisito un Durc (per ogni procedura) che attesta che la ditta è in regola alla data di rilascio del Documento emesso ai soli fini di partecipazione alla procedura; come analogamente ha validità trimestrale il Durc emesso ai fini della verifica dell'autocertificazione rilasciata dall'operatore economico per la partecipazione alla gara. In entrambi i casi il Durc può essere utilizzato dalla stazione appaltante all'interno della medesima procedura di selezione anche ai fini della aggiudicazione e della

- stipula del contratto purché in corso di validità (non anteriore a tre mesi rispetto alla data di aggiudicazione o di stipula);
- b) per i SAL e per le forniture è necessario un DURC per ogni procedura e ai fini del pagamento ha validità trimestrale;
 - c) nell'ambito di cottimi fiduciari il Durc ha validità trimestrale con riferimento **al singolo contratto** (non più per fasi);
 - d) nell'ambito delle acquisizioni in economia di beni e servizi con affidamento diretto da parte del RUP il Durc ha validità **per oggetto** e non per singolo contratto.

CONTENUTO DEL DURC

Il Durc deve contenere:

- 1) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operative, il codice fiscale del datore di lavoro;
- 2) l'iscrizione agli Istituti Previdenziali e Assistenziali e, ove previsto, alle Casse Edili;
- 3) la dichiarazione di regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica copertura;

- 4) la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva che sarà quella della richiesta per la verifica della dichiarazione sostitutive e invece quella della fine della istruttoria per gli altri casi;
- 5) la data di rilascio del documento;
- 6) il nominativo del responsabile del procedimento.

1) CONSEGUENZE DI DURC IRREGOLARE

Intervento sostitutivo della stazione appaltante

Il DPR 207/2010 all'art.4 ha introdotto il potere sostitutivo della stazione appaltante nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore accertata con Durc.

La norma dispone che il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento il corrispondente all'inadempienza. Tale importo è versato direttamente dalla stazione appaltante agli enti previdenziali e assistenziali.

N.B. Prima di procedere all'attivazione della procedura "sostitutiva" la stazione appaltante deve operare sull'importo del pagamento una ritenuta dello 0,5%. Somma che verrà svincolata in sede di liquidazione finale.

La procedura in questione opera anche se il debito della stazione appaltante non copra interamente le irregolarità accertate. In tale ipotesi il pagamento nei confronti di ciascun Ente dovrà essere effettuato in proporzione alle irregolarità segnalate nel durc.

In caso di subappalto la stazione appaltante potrà effettuare il pagamento in favore degli enti nei limiti del debito che l'appaltatore ha nei confronti del subappaltatore.

In caso di irregolarità la stazione appaltante tramite PEC deve comunicare all'Ente la volontà di attivare l'intervento sostitutivo utilizzando un modello predisposto.

La stazione appaltante effettuerà il pagamento non in proprio ma sostituendosi nell'adempimento del contribuente seguendo le stesse modalità che avrebbe dovuto seguire l'operatore economico irregolare.

La risoluzione n.34/E-2012 dell'Agenzia delle Entrate ha integrato la con il codice 51 <<Intervento sostitutivo>> la Tabella identificativa dei codici relativi al modello F24.

Il modello di delega (F24) nella sezione Contribuente prevederà il nominativo dell'operatore economico mentre nel campo codice fiscale del coobbligato dovrà essere indicato il c.f. della stazione appaltante.

N.B. Il pagamento del modello delega è opportuno che venga effettuato non oltre i 30 gg e che la notizia dell'avvenuto pagamento venga inviata tramite Pec agli Enti creditori.

2) CONSEGUENZE DI DURC IRREGOLARE

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive:

- a) il responsabile del procedimento acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell'esecuzione;
- b) propone la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di almeno 15 gg per la presentazione di controdeduzioni; ove sia interessato il subappaltatore la procedura è la stessa solo che la pena è la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118 del codice dei contratti con contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

3) CONSEGUENZE DI DURC IRREGOLARE

Compensazione con crediti PA

La legge 94/2012 art 13bis comma 5, nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica (Spending Review), prevede la possibilità di rilascio di Durc regolare pur in presenza di mancati versamenti contributivi in presenza di crediti certificati verso le PA. L'ammontare di tali crediti deve essere di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati dall'operatore economico.

L'attivazione per la richiesta di certificazione del credito deve essere promossa dall'operatore economico, non dalla stazione appaltante e procedere con il percorso di riconoscimento dello stesso da parte degli enti previdenziali e assistenziali.

DURC REGOLARE

Il Durc viene rilasciato “regolarmente” qualora:

- gli adempimenti -versamenti periodici siano stati effettuati;
- vi sia corrispondenza tra quanto versato e quanto accertato dagli istituti;
- in caso di richiesta di rateizzazione vi sia stato parere favorevole da parte degli Enti previdenziali e assistenziali;
- riconoscimento di sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni normative;
- istanza di compensazione per la quale il credito sia stato documentato.

Nel caso in cui il Durc non venga rilasciato entro il termine di 31 gg dall'attribuzione del CIP, allora si forma il cosiddetto silenzio assenso (Circolare Ministero del Lavoro 5 del 2008).

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC

Il Decreto Sviluppo DL 70/2011 ha introdotto una importante semplificazione in materia di documento di regolarità contributiva. Per **i contratti di forniture e servizi** fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico sulla Documentazione Amministrativa (DPR 445/2000). Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000." Come già affermato più sopra Il Ministero del Lavoro ha più volte ribadito l'obbligo a carico degli Enti Pubblici di richiedere il mod. DURC utilizzando i canali telematici, a fronte di qualsiasi tipologia contratto e senza alcun limite di importo. Va peraltro

precisato che l'importo del contratto è irrilevante ai fini della verifica dei requisiti di ordine generale relativi alla materia previdenziale e consente solo di adottare una procedura di individuazione del contraente semplificata rispetto a quella ordinaria. Il DURC, infatti, ha l'obiettivo di garantire la trasparenza degli affidamenti, nonché di verificare che le imprese che operano con il settore pubblico rispettino la normativa previdenziale, a prescindere dall'importo del contratto e dalla procedura di selezione adottata. Il Durc deve essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso di acquisti in economia o di modesta entità.

PORTATA DELLA NORMA: La norma non ha modificato l'obbligo esistente in capo agli Enti Pubblici di chiedere, attraverso i canali telematici il mod. Durc, ma ha dato, per **i soli contratti di forniture e servizi i cui valori non superano € 20.000** la possibilità, ai medesimi di ricevere, da parte del soggetto contraente, l'autocertificazione in

sostituzione del Durc. L'utilizzo, da parte dell'Ente Pubblico, della autocertificazione in sostituzione del DURC non fa venir meno le vigenti disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva del soggetto contraente.

L'Ente Pubblico che riceve le autocertificazioni deve effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute. E' ovvio che tali controlli dovranno essere effettuati nei confronti dei soggetti contraenti, utilizzando tutti i possibili canali ivi compreso evidentemente anche la periodica richiesta telematica del Durc, ove possibile.

La possibilità, per gli Enti Pubblici, di ricevere l'autocertificazione in luogo del Durc può essere maggiormente utile per tutte quelle posizioni per le quali ancora oggi non è possibile richiedere, attraverso i canali telematici il mod. Durc (professionisti non iscritti Inps, etc).

Ovviamente anche in queste situazioni, come peraltro già previsto dalla vigente normativa, va richiesto, agli enti previdenziali di competenza, di confermare quanto autocertificato dalle ditte, amministrazioni e professionisti.

1) Durc Casi Particolari: Liberi Professionisti

Il Durc deve essere acquisito anche per i lavoratori autonomi.

Tuttavia, si deve trattare di lavoratori autonomi che versano in almeno una delle seguenti condizioni:

- operino con la presenza di dipendenti;
- operino in assenza di altra previdenza obbligatoria (es. commercialisti).

Si tratta di lavoratori autonomi che devono essere iscritti all'INPS e INAIL.

Per i professionisti, normalmente iscritti alle loro rispettive casse previdenziali volontarie, il Durc non può essere acquisito attraverso lo Sportello Unico Previdenziale, giacché si tratta di lavoratori autonomi non soggetti alla gestione previdenziale INPS e INAIL.

Per ottenere l'attestazione della loro regolarità contributiva, gli Enti Pubblici possono richiedere il rilascio di una certificazione di regolarità contributiva equipollente direttamente alle rispettive casse di appartenenza.

L'acquisizione di tale certificazione di regolarità contributiva è necessaria sia al momento della stipula del contratto, sia all'atto dei pagamenti dei relativi compensi.

2) Durc Casi Particolari: Società senza dipendenti

Il Durc deve essere richiesto anche per le società che non hanno dipendenti, a condizione che abbiano l'obbligo di assicurarsi sia presso l'INAL, che presso l'INPS. Ad esempio, le società non artigiane senza dipendenti devono assicurare i soci all'INAIL se ricorrono i presupposti di legge.

3) Durc Casi Particolari: Assicurati Gestione Separata

L'INPS, con messaggio n. 12027 del 26 maggio 2009, ha comunicato che il rilascio del DURC, da parte degli assicurati iscritti alla Gestione separata potrà avvenire soltanto su carta presso la sede dell'Istituto territorialmente competente (Inps o Inail). Ciò è dovuto al fatto che la procedura informatica non è ancora stata implementata per questa categoria di assicurati.

4) Durc Casi Particolari: Rapporti con altri Enti Pubblici

La normativa sul DURC non contempla gli Enti Pubblici tra i soggetti obbligati al suo possesso. Il Durc non deve essere acquisito quando la controparte contraente sia un altro Ente Pubblico.

5) Durc Casi Particolari: Fatture di Utenze (energia, acqua etc.)

In questi casi è opportuno prescindere dall'acquisizione del Durc, in quanto le fatture in questione riguardano dei servizi essenziali per il funzionamento dell'Ente (trattasi di contratti di somministrazione e non di appalto)

Anche Se: DOMANDA IN FAQ 2010 (AVCP):

“Sono una stazione appaltante della P.A. che è obbligata ad acquisire il DURC per qualsiasi appalto pubblico (inteso in senso lato) per

qualunque importo. L'acquisizione è obbligatoria anche per le società fornitrici di servizi in concessione (es. gestori idrici, telefonici, energia elettrica, ecc)?

A norma del DL n. 185/2008 convertito dalla legge n. 2/2009 qualsiasi stazione appaltante pubblica ha l'obbligo di acquisire il Durc direttamente per qualsiasi tipo di società appaltatrice, quindi anche per quelle indicate nel quesito, in piena attuazione dell'art. 2 del DL n. 210/2002, convertito dalla legge n.266/2002.” - Con riferimento alle casistiche di appalto per forniture ricorrenti, ritengo che operativamente si potrebbe procedere con la trasmissione del Durc a cadenze periodiche, ad esempio ad inizio di ogni mese, per poi poter effettuare il pagamento delle fatture pervenute fino a quella data –

6) Durc Casi Particolari: acquisti effettuati mediante fondo economale

In questi casi, quando si procede all'acquisto di un bene direttamente presso un esercizio commerciale, si può prescindere dall'acquisizione del DURC da parte dell'esercente presso cui il prodotto è stato acquistato.

7) Durc Casi Particolari: Cessione del Credito

Nei caso della cessione di un credito da parte di una società fornitrice di beni o servizi per l'Ente, la titolarità del credito si trasferisce dall'impresa cedente all'impresa cessionaria, la quale può pretendere la prestazione direttamente dal debitore (ceduto), sempre che la cessione stessa gli sia stata notificata o sia stata da lui accettata. In tale ipotesi, ai fini del pagamenti, si ritiene utile per l'Ente acquisire il Durc relativo sia all'impresa cedente sia a quella cessionaria.

II Mod. D U R C

PARTE II

“ Responsabilità ”

INADEMPIEMTO OBBLIGHI DI CONTROLLO E VERIFICA: Brevi cenni su Responsabilità

La regolarità contributiva delle imprese appaltatrici e subappaltatrici è divenuta con il Codice degli Appalti condizione necessaria per accedere alle gare d'appalto ed ottenere i pagamenti dell'esecuzione dei lavori.

La consegna del DURC è pertanto necessaria:

1. per la verifica dell'autocertificazione circa l'assolvimento degli obblighi contributivi presentata al momento della partecipazione alla gara;
2. per l'aggiudicazione della gara d'appalto;
3. per la stipula del contratto;
4. per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori;
5. per il certificato di collaudo ed il pagamento del saldo finale.

I soggetti tenuti a richiedere il Durc e a verificarne la regolarità:

In base alla normativa vigente, questo compito spetta:

- a) **al Responsabile del procedimento**, in particolar modo quando svolga anche l'incarico di Responsabile dei lavori, ex artt. 7 e 8 del DPR 554/1999 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici);
- b) **al Direttore dei lavori** ex artt. 123 e 124 del DPR 554/1999.

N.B.: Il Testo Unico Sicurezza (art.90) impone, tra gli obblighi del committente (del responsabile dei lavori) quello di verificare l'idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, anche mediante la richiesta del Durc.

Come già sopra constatato:Il Decreto Legge Anticrisi 185/2008 al fine di snellire gli oneri a carico delle imprese,ha stabilito l'obbligo per le

stazioni appaltanti pubbliche di acquisire d'ufficio il Durc dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e' richiesto dalla legge.

Pertanto, le stazioni appaltanti pubbliche non dovranno più attendere dagli appaltatori la produzione del Durc ma dovranno attivarsi autonomamente.

E se non si adempie?

- 1) In primo luogo, il combinato disposto dell'art. 90 c.9 lett. a e dell'art. 157 del Testo Unico Sicurezza 81/2008 sanziona con l'arresto da **due a quattro mesi o con l'ammenda** da € 1.000 a € 4.800 la mancata verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, verifica comprendente l'esibizione (o meglio ancora, il rilascio di copia) del Durc.

N.B.:(giurisprudenza):"Nelle gare indette per l'aggiudicazione di appalti con la Pubblica amministrazione, in sede di dimostrazione dei requisiti da parte dell'impresa aggiudicataria, il Durc non può essere sostituito, nella sua funzione probante della regolarità negli adempimenti contributivi delle imprese partecipanti nei confronti dell'Inps, dell'Inail e della Cassa edile, dalla c.d. autocertificazione di cui all'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, atteso che questa è solo un mezzo di speditezza ed alleggerimento provvisori dell'attività istruttoria, cioè di semplificazione delle formalità del rapporto, e non un mezzo di prova legale, sicché il suo contenuto resta sempre necessariamente esposto alla prova contraria e alla verifica ad opera dell'Amministrazione, che è doverosa prima di procedere, all'esito della aggiudicazione, alla formalizzazione contrattuale dell'affidamento" (*Consiglio Stato, sez. V, 25 agosto 2008, n. 4035*);

2) In secondo luogo, nel caso in cui, nonostante la mancanza del DURC a l'acquisizione di un DURC irregolare o di uno (Durc) attestante la non regolarità contributiva, la stazione appaltante dovesse procedere con l'aggiudicazione della gara, la stipula del contratto, il pagamento degli stati di avanzamento del lavoro, il rilascio del certificato di collaudo o il pagamento del saldo finale, potrebbe essere configurabile a carico del soggetti sopra descritti la commissione del **reato di abuso d'ufficio** ex art. 323 del codice penale.

N.B. Per l'integrazione di questa fattispecie criminosa occorre:

- l'omissione di controllo avvenga da parte di incaricato di pubblico servizio;
- la verifica del Durc rientri nello svolgimento delle sue funzioni;
- la verifica sia omessa intenzionalmente;
- l'omessa verifica produca un ingiusto vantaggio all'operatore economico.

N.B.: "In tema di abuso d'ufficio, è idonea ad integrare la violazione di legge, rilevante ai fini della sussistenza del reato, l'inosservanza da parte dell'amministratore pubblico del dovere di compiere una adeguata istruttoria diretta ad accertare la ricorrenza delle condizioni richieste per il rilascio di un'autorizzazione, incidendo la stessa direttamente sulla fase decisoria in cui i diversi interessi, pubblici e privati, devono essere ponderati"(Cass. Pen. n. 37531/2007 e Cass. Pen. n. 69/2004)

3) In terzo luogo, sono previste dal Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici (art. 8 comma 7) specifiche sanzioni applicabili dalla P.A. preponente al Responsabile del Procedimento che si renda inadempiente rispetto ai suoi compiti di verifica della regolarità contributiva delle Imprese affidatarie, stabilendo che:"il Responsabile del procedimento che viola gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal presente regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è **escluso**

dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 18 della legge relativamente all'intervento affidatogli, ed è tenuto a **risarcire i danni** derivati all'Amministrazione aggiudicatrice in conseguenza del suo comportamento. Ferme restando le responsabilità disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza".